Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Conto Termico

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, il DECRETO 16 febbraio 2016 recante **"Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili"**(decreto denominato *Conto termico 2.0*).

In attesa di poter fornire un approfondimento del testo si riportano alcune prime indicazioni in merito agli interventi finanziabili, all'incentivo ed alle semplificazioni introdotte dal nuovo conto termico.

1. **Interventi ammissibili realizzati da soggetti privati:**

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di **pompe di calore;**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da **biomassa (caldaie/stufe/termocamini);**
- l'installazione di impianti **solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con **scaldacqua a pompa di calore;**
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi **ibridi a pompa di calore**.

Si segnala che per le sole aziende agricole, è prevista l'incentivazione oltre che nei casi di sostituzione anche nei casi di **nuova installazione** di impianti a climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.

Inoltre per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione che vengono realizzati in **aree non metanizzate** e **per le sole aziende agricole che svolgono attività agroforestale**, è consentita la **sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL** con generatori di calore alimentati a biomassa. Tale deroga è concessa solo se il coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri del generatore è pari a 1,5.

Sono ammessi esclusivamente i generatori di calore quali **caldaie, stufe e termocamini**, installati **in sostituzione** di **generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio** per la climatizzazione invernale degli edifici, incluse le serre esistenti e i fabbricati rurali esistenti. La taglia massima degli impianti passa da 1 MW del primo conto termico, a 2 MW.

Nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup, ciò al fine di garantire la produzione in serra in caso di fermo della caldaia biomasse.

2. **Incentivo**

- L'incentivo, che nella maggior parte dei casi va a coprire il 40% dell'investimento, è del 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F; se l'isolamento è accompagnato dall'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale è del 55% per entrambi gli interventi. Fino ad arrivare al 65% per la trasformazione in "edificio a energia quasi zero" e per la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti;
- Le spese per le **diagnosi energetiche** e la redazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l'isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 50% per i privati;

- Per importi **fino a 5mila euro** l'incentivo viene corrisposto in **un'unica rata**;
- I termini per l'erogazione dell'incentivo dalla conclusione della procedura vengono dimezzati, passando da 180 giorni a 90.

3. **Semplificazioni**

È stata **eliminata l'iscrizione ai registri** per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e **caldaie a biomassa** con potenza termica superiore a 500 kW.
Il GSE dovrà anche predisporre una **modulistica predeterminata e semplificata** per la presentazione della domanda. Sarà redatta una **lista di prodotti idonei** con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando uno dei prodotti della lista, l'operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell'apparecchio.
Saranno ammesse modalità di **pagamento online e tramite carta di credito** per attestare le spese sostenute (il DM 28 dicembre 2012 prevede che le spese siano certificate con fattura o bonifico bancario o postale).
A breve dovrebbe essere disponibile sul sito internet www.gse.it una pagina web dedicata al nuovo Conto Termico